

COMUNE DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 462 del 27 novembre 1990 divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 24 dicembre1990, ripubblicata all'albo pretorio dal 31 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991)

Articolo 1

Il comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, socio-assistenziale, sanitario, culturale, sportivo, ricreativo, assetto e utilizzazione del territorio, scolastico e di formazione professionale, religioso nonché in tutti gli altri settori di competenza del Comune.

Articolo 2

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 1, il Comune può concedere benefici e attribuire vantaggi economici, anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione di iniziative e/o mediante la concessione gratuita o agevolata di immobili, strutture, arredi ed attrezzature di proprietà comunale, per lo svolgimento di manifestazioni, mostre e convegni e la promozione di attività sociali, culturali, ricreative e sportive nell'ambito del territorio comunale o anche fuori del Comune ove le iniziative riguardino settori di competenza e di interesse comunali.

I beni dati in uso dovranno risultare da verbale di consegna e successivo di riconsegna redatti in contraddittorio con l'Ufficio comunale competente e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia al sensi del Codice Civile.

In caso di danno ai beni medesimi sarà dovuto al Comune il risarcimento dei danni provocati .

E' fatta salva la normativa comunale vigente che regolamenta la concessione in uso di singoli beni comunali per quanto attiene la fattispecie ivi previste di concessione di benefici economici di qualunque genere.

Articolo 3

Le domande dei benefici di cui ai precedenti articoli dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- Natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- La descrizione e il programma dell'iniziativa e/o attività per le quali si chiede l'intervento dell'Amministrazione, con l'indicazione del relativo preventivo finanziario;
- Le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Nel caso di benefici che incidono sulla struttura e sulla natura di beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle e delle notizie nella stessa contenute

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa e/o attività, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

In via eccezionale, su proposta del competente Assessorato e sulla base sulla base di una motivata relazione del servizio sociale, potranno essere concessi a cittadini residenti nel Comune, che versino in particolare stato di bisogno, eventuali sussidi e contributi straordinari, dandone comunicazione alla A. S. L di Cuneo.

Articolo 4

Le richieste di benefici potranno essere accolte a condizione che:

- L'intervento proposto rientri nell'ambito delle finalità dettate dalla legge ed abbia le caratteristiche del pubblico interesse;
- Siano state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

I benefici di cui al presente regolamento si intendono concessi "una tantum" e saranno di volta in volta disposti con deliberazione della Giunta Municipale, tenuto conto della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative e/o attività e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente

Articolo 5

L'erogazione dei benefici verrà disposta nei limiti dell'importo autorizzato ed impegnato, previa presentazione di rendiconto sottoscritto dal richiedente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali, liquidato dal Dirigente responsabile del Settore competente.

Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve contenere una relazione in merito ai risultati conseguiti dall'iniziativa e/o attività.

Qualora, in sede di rendiconto, le spese effettuate risultassero inferiori al preventivo, i benefici autorizzati verranno rideterminati dalla Giunta Municipale.

Articolo 6

Anticipazioni e pagamenti in conto possono essere disposti eccezionalmente solo su contributi per la realizzazione di opere, la cui esecuzione è protratta nel tempo; in tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui al 6° ed al 7° comma dell'art. 12 del R. D. 18.11.1923, n. 2440, nel testo sostituito dall'art. 2 del D. L. 02.03.1989 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.1989, n. 155, con acquisizione di idonee garanzie per il recupero dei pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione.

Articolo 7

Ai benefici di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute all'art. 10, 1° comma, lettera f, della Legge 31.05.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19.03.1990, n. 55 recante norme per la prevenzione della delinquenza mafiosa e di altre forme di criminalità organizzata.

Articolo 8

Per la promozione della propria immagine il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, medaglie, coppe, trofei e altri oggetti di rappresentanza da offrire a personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, a istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche e a singoli che ne facciano richiesta motivata.

Tali spese vanno ricomprese in quelle di rappresentanza e disposte nei limiti della disponibilità del relativo stanziamento di bilancio.

Articolo 9

Il Comune può consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa per la fruizione di servizi a domanda individuale a particolari soggetti o categorie di soggetti avuto riguardo alle condizioni di reddito e/o a situazioni di necessità.

Le relative determinazioni vengono assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione dei singoli servizi e di individuazione delle relative tariffe.

Articolo 10

Resta disciplinata dal Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 230 in data 21 marzo 1990 l'assegnazione di contributi per l'effettuazione di lavori di miglioramento igienico - estetico relativi ad edifici compresi nella perimetrazione del centro storico della città oppure esterni, purché costruiti anteriormente all'anno 1935, le cui facciate prospettino spazi pubblici.

Articolo 11

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che il Comune effettua in quanto socio o componente di società enti o associazioni.

Articolo 12

Limitatamente ai benefici che trovano imputazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1990, la concessione e l'erogazione degli stessi verrà disposta a seguito di domanda corredata dai soli rendiconto e relazione di cui all'art. 5

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 12

- 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
- 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.